

n. 79-1/2023 Proc. Unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno Presidente

Dott.ssa Sara Trabalza Giudice est.

Dott. Alberto Cappellini Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- nel procedimento n. 79-1/23 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **Fabio Roscini**, c.f. RSC FBA 80C10 E975D, nato a Marsciano (PG) il 10.03.1980, ed ivi residente alla Via XXIV Maggio, n. 1, giusta procura in calce ed inserita nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Paolo Basile, del Foro di Perugia, in Via XIV Settembre, n. 3;

-RICORRENTE-

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematicamente depositato il 6.11.23, il ricorrente sopra indicato ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.



Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito dal ricorrente a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, posto che il medesimo ricorrente risulta risiedere in Marsciano, ovvero in Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Spoleto.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza dalla già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, riprodotte in questa sede ed allegate al doc. 7 della relazione del professionista nominato;
- 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI)- doc. 4 riscontrato dal professionista nominato e prodotto in atti;
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI), come da documento 4 allegato alla relazione dell'Avv. Catterini e visto ancora quanto si legge nella relativa relazione;
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito), come da documenti riprodotti in questa sede e già individuati ai doc.ti 5-6 allegati alla relazione del professionista nominato.

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. [14 ter l. N. 3/12](#)) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Tanto osservato, si rileva come, nel caso di specie, tali documenti risultino in atti anche considerando la loro trasmissione al professionista nominato in luogo di OCC al fine di consentire la redazione della relazione.

Si rileva, al contempo, come la relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Avv. Fabio Catterini allegata all'istanza, risulti adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Ciò ricostruito, si evidenzia come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio dello



stesso - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Considerato, infatti, per quanto si legge nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Avv. Fabio Catterini e nel ricorso introduttivo, come la situazione patrimoniale del ricorrente sia la seguente, dal punto di vista del passivo:

Ag.Entrate-Riscossione 30/05/2023 € 59.175,88 Priv. / Chir.

Comune di Marsciano (ancora non affidato ad Ag.En.-Risc.) 08/06/2023 € 807,00

IMU 2020/2021 (Priv.)

Ag.Entrate – Dir.Prov.Pg (ancora non affidato ad Ag.En.-Risc.) 01/06/2023 € 303,17 Priv.

Unicredit Spa (Maui Spv Srl.) 05/06/2023 € 77.950,01 Ipotecario (mutuo)

Monte dei Paschi di Siena (Aporti Srl) 03/ 2023 € 21.301,00 Chirografario

Intesa San Paolo (ex Carit Spa)(Ifis Npl Investing Spa) 31/05/2023 € 64.231,43 Chirografario

Intesa San Paolo (ex Carit Spa)(Ifis Npl Investing Spa) 31/05/2023 € 513,35 Chirografario

TOTALE € 224.281,84

Nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC si legge altresì come il totale dei debiti sopra indicati deriva “...in parte dalla attività imprenditoriale (vedasi Ag.Entrate – Riscossione per Iva salvo altro) ed in parte è stato contratto per esigenze personali, quali l’acquisto della prima casa (Unicredit Spa). In particolare: Il debito verso Agenzia Entrate – Riscossione ha natura mista, in questa sede si cita solo il debito per IVA per almeno di € 20.319,31, ulteriori debiti per smaltimento rifiuti, imposte comunali, diritti annuali camera commercio, imposta di registro, Inail, Irpef, salvo altro, il tutto come da estratti allegati (doc.21) Il debito Vs. Intesa San Paolo (ex Carit) deriva da rapporti di c/c e finanziamenti legati all’attività imprenditoriale (doc.4 – dichiarazione Roscini). Il debito Vs. Unicredit Spa deriva da mutuo per l’acquisto prima casa con concessione di ipoteca volontaria sull’immobile censito al Catasto fabbricati del Comune di Marsciano al foglio 11, part. 45 (docc.10-12; doc.24). I debiti chirografari con Monte dei Paschi di Siena furono contratti al fine di continuare l’attività commerciale (doc.4 – dichiarazione Roscini)”.

Reputa il Tribunale come, correttamente, sia stata proposta la presente domanda di apertura della liquidazione controllata in luogo dei diversi strumenti di regolazione della crisi derivante dal sovraindebitamento, anche alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte n. 22699/2023, che conferma, per le ipotesi di imprenditore cessato, la esclusione della possibilità di ricorrere al concordato minore e, sembrerebbe, al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per il caso di debiti c.d. misti.

Quanto all’attivo, l’istante risulta essere pieno proprietario per 1/1 di un immobile censito al Catasto fabbricati del Comune di Marsciano (Pg), Piazzetta Dante n.10, al foglio 11, part. 45, piano terra-1-2, cat. A/4, classe 1, consistenza 4,5 vani, rendita catastale Euro 167,33 (doc.9), sottoposto alla Es.Imm 43/2016 Trib. Spoleto, con valore stimato in € 91.000,00. Dall’ultimo avviso disponibile risulta che l’immobile è stato posto in vendita, con esito negativo, al prezzo di € 72.800,00 (offerta minima € 54.600,00).

L’istante non risulta proprietario di beni mobili utilmente liquidabili, non risulta avere crediti e risulta titolare di un modestissimo reddito variabile, sempre intorno ad € 6.000,00 lordi annui.



Si legge nella relazione particolareggiata allegata che *“mediante la liquidazione controllata l’istante potrà soddisfare interamente le spese in prededuzione ed in parte le altre posizioni: CREDITI PREDEDUCIBILI IMPORTI Avv.Fabio Catterini (OCC) in base all’accordo sottoscritto (doc.34) €.3.806,40 accessori compresi; Liquidatore nominato (previsione) €.3.700,00 accessori compresi; Avv.Paolo Basile (legale) in base all’accordo sottoscritto (doc.4) €.2.600,00 accessori compresi; Spese procedura (stima e fondo spese) €.5.000,00 TOTALE €.15.106,40 Quanto sopra oltre ai crediti di cui alla tabella già riportata. Per quanto sopra la liquidazione, allo stato attuale, stante la presenza di un solo bene immobile gravato da ipoteca, permetterebbe il pagamento delle spese di procedura ed il parziale soddisfo del creditore ipotecario; nulla per i rimanenti creditori, i quali sarebbero comunque rimasti insoddisfatti, anche nel caso di vendita coatta dell’immobile nelle sedi ordinarie”*.

Al riguardo, giova allora chiarire, in punto di ammissibilità della apertura della presente procedura, a fronte dell’esiguo attivo a disposizione del ceto creditorio, quanto segue.

Occorre innanzitutto ricostruire il precedente dibattito giurisprudenziale relativo all’ammissibilità di una liquidazione del patrimonio che avesse ad oggetto la messa a disposizione del ceto creditorio dei soli redditi futuri: la teoria negativa dava rilievo particolare alla lettera dell’art. 14-ter L. 3/2012 - che sembrava escludere che il debitore sovraindebitato potesse accedere alla procedura senza un patrimonio da liquidare, ma contando solo su un reddito costituito dal proprio stipendio - posto che il comma 3 della citata norma consentiva al debitore di chiedere la liquidazione “di tutti i suoi beni”, e tale espressione, pur evidentemente ampia, sembrava non ricomprendere i redditi del debitore.

Di contro, la tesi positiva obiettava che anche i redditi sarebbero crediti e, quindi, rientrerebbero nella nozione di "beni" di cui all’art. 810 c.c. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore); inoltre, il fatto che nel patrimonio da liquidare sarebbero rientrati anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura (art. 14-undecies), faceva pensare che, a prescindere dal profilo qualitativo (e quindi, a maggior ragione in caso di crediti liquidi), si volesse far rientrare all’interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori.

Si sottolineava, in particolare e per quanto maggiormente rileva in questa sede, come fosse possibile per l’imprenditore chiedere il proprio fallimento e così dare inizio alla relativa procedura concorsuale, anche se privo di beni; si poneva l’accento sul fatto che l’art. 14 ter, legge n. 3/2012, prevedeva, al comma 6, che solamente alcuni dei crediti del sovraindebitato fossero esclusi dalla procedura di liquidazione sicchè i residui potevano farvi parte, e che l’art. 14 quinquies, comma 2, lett. d), stabiliva che il decreto di apertura venisse trascritto laddove la liquidazione interessasse beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa potesse afferire anche utilità non soggette a trascrizione; ecc. (Trib. Roma 29/04/2019, RG n. 6708/2019; Trib. Verona, 21/12/2018; Trib Milano 6/11/2017).

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi, pare sicuramente più convincente la tesi estensiva alla possibilità di accedere alla liquidazione anche solo mettendo a disposizione dei creditori i propri redditi: non solo perché il legislatore ha introdotto l’esdebitazione dell’incapiente, destinata alla persona fisica “che non sia in grado di



offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”, ulteriormente consentendo di differenziare la posizione dell’incapiente, pur idoneo all’esdebitazione, rispetto al debitore che sia in grado di corrispondere un qualcosa ai creditori, soluzione che deve pertanto essere preferita; ma altresì in ragione del mutamento di prospettiva legato alla “nuova” liquidazione controllata, divenuta, da “beneficio” richiedibile solo dal debitore, una vera e propria procedura concorsuale liquidatoria universale, attivabile anche dai creditori, in considerazione dell’attuale assimilazione alla figura maggiore della liquidazione giudiziale, certamente possibile anche nei casi di assenza di attivo (così Trib. Bologna 4.8.2020, Trib. Milano 12.1.2023). Siffatta impostazione estensiva, come anche ritenuto da precedente di merito qui condiviso e pienamente ripreso nel suo percorso logico motivazionale (Tribunale di Perugia, sent. N. 53/2023 del 31.07.2023) deve allora imporsi anche nelle ipotesi in cui le somme ricavabili dalla liquidazione appaiano astrattamente idonee alla sola rifusione delle spese in prededuzione (contra, Trib. Rimini 22.4.2021; Trib. Piacenza 20.6.2022; Trib. Palermo 30.9.2022, che hanno tutti sottolineato l’inutilità di consentire l’apertura di una procedura senza attribuzioni ai creditori, e generativa di costi in prededuzione), concordandosi con i rilievi del Tribunale di Milano nel richiamato provvedimento 12.1.2023, a sostegno della natura “universale” ed obbligata della liquidazione controllata anche in assenza di beni, in ragione dell’estensione della legittimazione al creditore ex art. 268 CCI (non tenuto ad indagini sulla consistenza patrimoniale del proprio debitore); della disponibilità dell’eccezione di incapienza in capo al debitore; del contenuto del disposto dell’art. 271 CCI, rubricato ‘concorso di procedure’, che assegna al sovraindebitato, a carico del quale il creditore chiede l’apertura della procedura liquidatoria, la facoltà di paralizzare l’istanza con la richiesta di concessione di un termine per accedere, in alternativa, ad una procedura negoziale di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione del consumatore o concordato minore), ma sempre ad iniziativa del debitore stesso, con la conseguenza che in carenza di detto esercizio l’apertura della liquidazione controllata, ancora una volta, avviene a prescindere dalla presenza di beni o redditi; dell’arresto della procedura di liquidazione controllata laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo, in virtù del richiamo all’art. 233 CCI operato dall’art. 276 CCI (ciò che confermerebbe che la liquidazione a carico del sovraindebitato possa essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura per il combinato disposto dei citati articoli, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale).

Sennonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale che precede operata nella relazione particolareggiata dell’Avv. Fabio Catterini, ove si dà atto che con le risorse disponibili in capo al ricorrente potrebbero pagarsi i soli creditori prededucibili e parte del credito ipotecario, devono reputarsi sussistenti – proprio alla luce di quanto sopra ricostruito, vellevole per ipotesi di attivo pressoché inesistente o determinato da meri redditi futuri, diversamente che nella presente fattispecie – i presupposti per la sollecitata decisione, sussistendo senza dubbio il sovraindebitamento del ricorrente.

Il ricorrente versa, infatti, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l’insolvenza, stante l’insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte nell’esercizio



dell'attività imprenditoriale svolta e per le altre ragioni di carattere personale e che raggiungono i consistenti importi ora indicati.

Per quanto riguarda la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI si ritiene come, in ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, la concreta determinazione della quota di reddito sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già e direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno sin da ora affrontare la questione, in linea con altro pronunciamento di merito che pienamente si condivide ed il cui percorso logico motivazionale è stato qui interamente richiamato (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022), relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Sulla scorta delle argomentazioni rese dal medesimo Tribunale (conforme Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022), si ritiene che:

- la durata della procedura liquidatoria debba ritenersi dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza per cui la stessa non potrà essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare e fino a che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti;

- senonché, si osserva come il CCII abbia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: in particolare, l'art. 281 CCII, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è ancora pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione deve essere dichiarata d'ufficio;

- l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281 CCII) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19;

- questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;

- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, tra i quali rientrano le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

Dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:

a) la procedura di liquidazione non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

b) il debitore può tuttavia ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;



c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;

d) conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (e, dunque, dopo tre anni).

Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, non ricorrendo giustificati motivi contrari, si debba confermare quale liquidatore il professionista già nominato in luogo dell'OCC, Avv. Fabio Catterini (il quale, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 272 CCI – redazione dell'inventario e deposito del programma di liquidazione - terrà conto del disposto dell'art. 150 CCI e delle considerazioni sopra illustrate circa il reddito disponibile e la durata minima della procedura, valutando altresì se vi sia una quota mensile di reddito che possa essere messa a disposizione del ceto creditorio, tolta la quota di cui all'art. 268 co. 4 let. b).

Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati che non vi sia necessità di disporre la produzione ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. [14 quinquies L. n. 3 del 2012](#)), come detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Fabio Roscini**, c.f. RSC FBA 80C10 E975D, nato a Marsciano (PG) il 10.03.1980, ed ivi residente alla Via XXIV Maggio, n. 1;
- 2) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;
- 3) Nomina liquidatore l'Avv. Fabio Catterini;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 6) dispone che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale



giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoleto, 16.11.2023

Il Giudice est.
Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente
Dott. Silvio Magrini Alunno

